

STATUTO DELLA SOCIETÀ

UNIONE TIRATORI DEL GOTTARDO

I. NOME E SEDE

- art. 1. Sotto il nome di “UNIONE TIRATORI DEL GOTTARDO” (in seguito UTG) con sede ad Airolo esiste una società nei sensi dell’articolo 60ff e seguenti del CCS:
Questa società fa parte con tutti i suoi membri della Federazione Ticinese Società di Tiro (in seguito FTST).
Essa è stata fondata nel 1976 in seguito alla fusione “Carabinieri del Gottardo” (1871) con la “Militärschützen” (1920).

II. OBIETTIVI E SCOPI

- art. 2. L’UTG, mediante la pratica e lo sviluppo del tiro a segno, si propone di tenere vivo il sentimento patriottico nell’interesse della difesa della Patria e di dare incremento alle istituzioni di progresso sociale sia cantonale sia federale. La società è apartitica e aconfessionale.
- art. 3. Gli obiettivi devono essere raggiunti tramite:
- a) l’organizzazione di allenamenti di tiro per i soci.
 - b) l’organizzazione degli esercizi federali
 - c) l’organizzazione di tiri di competizione
 - d) la promozione del tiro per i giovani
 - e) la costituzione di sezioni per altre forme di tiro

III. AFFILIAZIONE

- art. 4. *Sezioni*
L’UTG pratica il tiro a segno in tutte le sue specialità: essa può creare nel proprio seno sezioni per ogni singola disciplina.
Le sezioni sottopongono annualmente all’UTG un rapporto tecnico tramite i rispettivi responsabili.
- I soci attivi dell’UTG sono tenuti al pagamento della tassa sociale. Chi partecipa attivamente in una delle sezioni è tenuto al pagamento delle rispettive tasse.
- La partecipazione di tutti i soci ai concorsi, alle gare ed alle feste di tiro è comunque sottoposta ai regolamenti delle sezioni e alle disposizioni vincolanti stabilite dalle singole Federazioni cantonali e federali.
- art. 5. *Categorie di soci*
La società si compone di:
- a) soci attivi
 - b) soci contribuenti e sostenitori
 - c) soci onorari

- art. 6. *Requisiti dei soci*
Possono entrare a far parte dell'UTG tutti i cittadini svizzeri che godono di buona reputazione.
Cittadini di nazionalità straniera non sono ammessi quali soci.
- art. 7. *Soci attivi.*
Sono soci attivi tutti i membri dell'UTG che partecipano all'attività sociale o che occupano una carica sociale. Essi si impegnano a prestare la loro opera come esecutori di servizi o di impegni ai quali la società deve far fronte.
- art. 8. *Soci contribuenti e sostenitori.*
Sono soci contribuenti e sostenitori, le persone che sono interessate agli obiettivi della società e / o la vogliono sostenere.
- art. 9. *Soci onorari.*
Soci onorari, sono i membri che hanno acquisito benemerienze speciali nell'ambito della società.
Sono esenti dall'obbligo di pagamento della tassa sociale. La loro nomina avviene su proposta o preavviso del comitato con la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti all'assemblea.
- art. 10. *Diritti dei soci.*
Tutti i soci hanno diritto:
- al voto nelle assemblee
- ad usufruire dell'istruzione impartita in seno alla società
- ad esercitare una carica in seno al comitato o nelle sezioni
- art. 11. *Doveri dei soci.*
Tutti i soci hanno il dovere di:
- pagare la tassa sociale
- prestarsi alle cariche loro assegnate dalla assemblea o dal comitato
- agire in ogni occasione per il benessere ed il buon nome della società
- art. 12. *Ammissione soci*
Per l'ammissione di nuovi soci fa stato il versamento della tassa prevista dallo statuto. Il comitato assume nuovi soci con riserva di approvazione da parte dell'assemblea.
- art. 13. *Dimissioni soci.*
Le dimissioni da socio devono essere individuali ed inviate per iscritto al comitato. Devono essere inoltrate prima dell'assemblea ordinaria.
- art. 14. *Radiazione soci morosi.*
I soci che non adempiono agli obblighi sociali per almeno due anni possono essere radiati con il consenso della maggioranza relativa dei presenti all'assemblea ordinaria. La radiazione non dispensa dall'obbligo di pagare le tasse arretrate.
- art. 15. *Espulsione soci.*
Un socio che danneggia in qualsiasi modo gli interessi della società può essere espulso dalla stessa.
Per l'espulsione è richiesta la maggioranza relativa dei presenti all'assemblea.

IV. ANNO D'ESERCIZIO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- art. 16. *Anno d'esercizio.*
L'anno d'esercizio inizia il 01.03 e termina la fine di febbraio dell'anno seguente.
- art. 17. *Tassa sociale.*
La tassa sociale è fissata dall'assemblea su proposta del comitato ed è riscossa entro il 31 dicembre dell'anno d'esercizio.
- art. 18. *Responsabilità.*
Per gli obblighi della società risponderà unicamente il patrimonio sociale.
Ogni responsabilità personale dei membri della società è esclusa.

V. ORGANI DELLA SOCIETÀ

- art. 19. *Organi della società.*
Gli organi della società sono:
a) l'assemblea dei soci
b) il comitato
c) i revisori
- art. 20. **ASSEMBLEA**
L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.
- art. 21. *Competenze della assemblea.*
Le competenze dell'assemblea sono:
a) l'approvazione dei verbali precedenti e dei rapporti annuali
b) l'approvazione della gestione del patrimonio e degli affari sociali
c) l'esame e l'approvazione dei preventivi e dei consuntivi
d) la nomina del presidente dell'UTG, dei membri del comitato, dei revisori e della commissione tecnica
e) la modifica parziale o totale degli statuti
f) la nomina dei soci onorari
g) lo scioglimento della società
h) la deliberazione su tutte le proposte che le vengono sottoposte ed in particolare sulla tenuta di tiri sezionali cantonali o federali
i) la radiazione o l'espulsione di soci
- art. 22. *Direzione dell'assemblea.*
L'assemblea é diretta dal presidente della società.
Il segretario tiene il verbale che dev'essere sottoposto ed approvato all'assemblea successiva.
- art. 23. *Convocazione assemblea*
L'assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno entro la fine di marzo.
La convocazione, con indicato l'ordine del giorno avviene a mezzo stampa e avviso ai fuochi con almeno 10 giorni di preavviso.
- art. 24. *Sistema di voto.*
Le votazioni avvengono per alzata di mano, qualora la maggioranza non decida altrimenti.

- art. 25. *Convocazione assemblea straordinaria.*
Un'assemblea straordinaria viene convocata quando:
a) il comitato non può decidere di sua competenza
b) il comitato lo ritiene necessario
c) lo chiede per iscritto almeno $\frac{1}{5}$ dei soci, indicando gli oggetti da porre in discussione. Il comitato deve dar seguito entro 2 mesi.
La convocazione per assemblee straordinarie può essere fatta a mezzo stampa e/o avviso ai fuochi con preavviso minimo di 48 ore ed un massimo di 15 giorni dalla richiesta. Sulla convocazione devono figurare gli oggetti da trattare.
- art. 26. *Validità delle risoluzioni.*
Per le risoluzioni concernente la fusione o lo scioglimento della società (che devono figurare all'ordine del giorno) vedi le disposizioni previste dall'articolo 35.
Per tutte le altre risoluzioni basta la maggioranza relativa qualunque sia il numero dei partecipanti all'assemblea. In caso di parità di voto, si ripete la votazione e in caso di nuova parità l'oggetto cade. Gli astenuti non vengono contati.
- art. 27. **COMITATO**
Il comitato si occupa degli affari correnti della società ed è responsabile della sua direzione. Può decidere su spese straordinarie fino a un importo massimo di Fr. 5'000.- e si impegna affinché i suoi membri rispettino e applichino i principi della carta etica dello sport.
- art. 28. *Composizione comitato.*
Il comitato si compone da 5 a 9 membri:
- un presidente
- un vicepresidente
- un segretario
- un cassiere
- un direttore tecnico
- un monitore di giovani tiratori
- un responsabile sezione pistola
Del comitato fa parte di diritto un responsabile delle singole sezioni.
- art. 29. *Durata della carica.*
Il comitato sta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di elezione in sostituzione di un membro uscito prematuramente, il sostituto sarà eletto per il rimanente periodo ordinario del mandato.
- art. 30. *Convocazione.*
Il comitato è convocato su invito del presidente o su richiesta di almeno $\frac{1}{3}$ dei membri dello stesso.
- art. 31. *Competenze.*
Il comitato rappresenta la società verso l'esterno. A firmare tutti gli atti sociali è autorizzato il presidente con un altro membro di comitato (collettivamente). Il comitato promuove l'attuazione degli scopi sociali, veglia sulla stretta osservanza dello statuto, convoca e dirige le adunanze sociali, ne esegue le decisioni, amministra il patrimonio sociale e presenta all'assemblea ordinaria il rapporto sulle attività ed i bilanci preventivi e consuntivi. Sorveglia l'andamento delle sezioni, promuove la partecipazione ai tiri nel cantone e fuori, propone la tenuta di tiri sezionali e cantonali o federali. Il comitato ripartisce le mansioni che gli spettano fra i propri membri, sulla base di un apposito regolamento interno, la cui compilazione è di sua competenza.
- art. 32. *Validità risoluzioni.*
Per la validità delle risoluzioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

art. 33. *Commissione tecnica.*
La commissione tecnica é formata da un direttore tecnico e da due membri. Il direttore tecnico fa parte di diritto del comitato.

art. 34. **REVISORI**
L'ufficio di revisione é composto di due membri eletti per un anno dall'assemblea fra i soci che non sono membri del comitato. I revisori controllano l'attività amministrativa e presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria con le loro constatazioni e proposte. Dei due revisori, uno solo é rieleggibile per un anno. Il revisore che deve essere sostituito non è rieleggibile che dopo un anno.

VI. SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ

art. 35. *Scioglimento.*
La società potrà sciogliersi solo con il consenso dei $\frac{2}{3}$ dei soci presenti. Qualora una prima assemblea non riuscisse in numero (presenza di almeno $\frac{1}{5}$ dei soci con diritto di voto), verrà convocata una nuova assemblea, un quarto d'ora più tardi, la quale deciderà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

art. 36. *Liquidazione.*
La società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea a ciò appositamente convocata. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere consegnato al Comune di Airolo, che lo terrà a disposizione della Società che sorgerà con i medesimi propositi per 10 anni, dopodiché alla FTST.

VII. DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE

art. 37. *Modifica statuto.*
Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea a maggioranza di almeno i $\frac{2}{3}$ dei membri presenti aventi diritto di voto, riservata l'approvazione della Autorità Cantonale e della FTST.
L'oggetto in questione deve essere esplicitamente indicato nell'ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al Comitato, che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.

art. 38. Ogni disposizione contenuta nel presente statuto è subordinata all'Ordinanza del Consiglio Federale sul tiro a segno fuori servizio militare e all'Ordinanza del Dipartimento militare federale sul tiro fuori servizio.

art. 39. *Entrata in vigore.*
Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei soci del 15 marzo 2018 ed emendato dall'Assemblea Generale dei soci del 17 novembre 1989 ed entra in vigore dopo approvazione della FTST e dell'Autorità Cantonale abrogando ogni statuto precedente.

Approvato dalla Società Unione Tiratori del Gottardo:
Airolo, 15 marzo 2018

Il Presidente:
Enzo Jurietti

La Segretaria:
Claudia Rietti

Approvato dalla FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETA' DI TIRO
Giubiasco,

Il Presidente:
Doriano Junghi

La Segretaria:
Ivana Moretti

Approvato dal DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Bellinzona,

Il Direttore degli affari militari:
Ryan Pedevilla